

MATTEO NACCI  
Pontificia Università Lateranense

## LA CODIFICAZIONE PIANO-BENEDETTINA TRA “PECULIARITÀ STRUTTURALI” E “CULTURA GIURIDICA”<sup>1</sup>

Sommario: Note introduttive. – 1. Papa Sarto e il *Codex iuris canonici*. – 2. Papa Sarto e il diritto canonico. – 3. Il valore culturale del codice piano-benedettino.

### Note introduttive

Mi sia consentito innanzitutto ringraziare l'amico e collega Giovanni Rossi, insieme agli altri membri del Comitato scientifico, Giuseppe Comotti e Cecilia Pedrazza Gorlero, per l'invito formulatomi a tenere una conferenza nell'ambito di un Convegno di Studi avente a oggetto il *Codex iuris canonici* di cui quest'anno ricorrono i cento anni dalla promulgazione.

Molti Convegni e Incontri di Studio si sono recentemente celebrati sul centenario della prima codificazione del diritto canonico; basti ricordare, per esempio, le tre Giornate di Studio organizzate dalla Pontificia Università Lateranense, dall'Università Cattolica di Milano e dall'Università degli Studi di Padova; oppure il Congresso Internazionale della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* svoltosi a Roma. E molte, anzi, moltissime, sono state le

---

<sup>1</sup> Conferenza tenuta nell'ambito del Convegno di Studi, *Il Codex iuris canonici (1917): caratteri e forme di un'esperienza originale nell'età delle codificazioni*, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona (Biblioteca Capitolare di Verona – Dip. di Scienze Giuridiche, Verona, 22 Novembre 2017).

pagine scritte sulla codificazione piano-benedettina e sul contributo a essa offerto dal Card. Pietro Gasparri<sup>2</sup>.

Ciò premesso, è impresa non facile, per non dire impossibile, ripercorrere con originalità il percorso che ha portato la Chiesa alla scelta codificatoria, il risultato finale di questa scelta – il *Codex* – e le sue caratteristiche. Paolo Grossi, infatti, nel maggio del 2005 tenne una conferenza sulla codificazione del diritto canonico, in occasione di un convegno svoltosi presso la Facoltà di Diritto Canonico “San Pio X” di Venezia e dedicato sia a Giuseppe Sarto vescovo e patriarca, sia alle riforme giuridiche di San Pio X, rispetto alla quale evidenziò tanto i valori quanto i limiti<sup>3</sup>. Oltre a questo rilevantisimo contributo, è fondamentale il lavoro condotto da Giampaolo Romanato sulla figura Pio X<sup>4</sup>, nonché i numerosi scritti in merito al rapporto fra questo Pontefice e il diritto canonico, soprattutto in riferimento alla codificazione canonica: basti qui citare, per esempio, gli studi compiuti da Giorgio Feliciani<sup>5</sup>; l'imponente opera di Carlo Fantappiè del 2008 il cui secondo volume è dedicato alla formazione del *codex iuris canonici* e nel quale un intero capitolo è dedicato alla scelta della codificazione e al contributo di Pio X<sup>6</sup>; lo scritto di Paolo Gherri del 2013, dove si insiste soprattutto sulla scelta metodologica del Codice<sup>7</sup>, quello di Chiara Minelli che descrive con dovizia cronologica l'inizio

---

<sup>2</sup> Di particolare interesse, sul rapporto fra *aequitas canonica* e codificazione del diritto della Chiesa, sono le riflessioni di P. GROSSI, *Aequitas canonica: tra codice e storia*, in: Jus-online 1 (2015), p. 1-13. Si rimanda, inoltre, ai riferimenti bibliografici inseriti nelle note a piè di pagina del presente contributo.

<sup>3</sup> P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in: P. Grossi, *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano 2013, p. 247-263.

<sup>4</sup> G. ROMANATO, *Pio X. La vita di Papa Sarto*, Milano 1992.

<sup>5</sup> G. FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico*, Milano 1982; ID., *Il cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico*, in: M. Tedeschi (a cura di), *Studi in onore di Gaetano Catalano, II*, Soveria Mannelli 1998, p. 563-579.

<sup>6</sup> C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano 2008, p. 639-689.

<sup>7</sup> P. GHERRI, *Codificazione canonica tra tecnica e sistema*, *Eastern Canon Law* 2 (2013), p. 1-110.

del processo di codificazione del diritto canonico<sup>8</sup>; la recentissima riflessione di Paolo Cappellini, pubblicata sull'ultimo numero dei *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, sulla forma-codice di cui si è servita la Chiesa per l'opera di sistemazione delle fonti del diritto<sup>9</sup>.

### 1. Papa Sarto e il *Codex iuris canonici*

Ciò che vorrei fare in questa sede, riprendendo alcune ricerche condotte qualche anno fa quando fui invitato a tenere una conferenza nell'ambito di un Convegno celebrativo del centenario della morte di San Pio X<sup>10</sup>, è ripercorrere il legame fra la codificazione del diritto canonico e il Papa dalle origini venete. Un legame che appare saldo da ben prima l'elezione di Giuseppe Sarto al soglio pontificio il 4 agosto 1903, come giustamente osserva Vittorino Facchinetti in uno studio del 1935 dove si legge che l'idea della codificazione era presente nel futuro Pio X già in alcuni articoli pubblicati durante l'episcopato mantovano<sup>11</sup>. Un'idea che si manifesta – e si attua – con il motu proprio *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904<sup>12</sup>, dopo solo sette mesi dall'inizio del pontificato.

Il legame fra Pio X e il codice è un legame attestato dalla dottrina e messo in evidenza da voci autorevoli a lui contemporanee. Basti pensare, ad esempio, che Pietro Gasparri, in occasione del *Congressus iuridicus internationalis* tenutosi a Roma il 14 novembre 1934, definì Pio X come il “Papa della codificazione”<sup>13</sup>. E che Benedetto XV mise in

<sup>8</sup> C. MINELLI, *Pio X e l'avvio del processo di codificazione*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica 33 (2013), p. 1-38.

<sup>9</sup> P. CAPPELLINI, *Forma-Codice e Diritto Canonico. Appunti per una riflessione*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Rivista trimestrale 1 (2017), p. 9-34.

<sup>10</sup> M. NACCI, *San Pio X e il diritto canonico: la “cultura giuridica” della codificazione del diritto della Chiesa*, Ephemerides Iuris Canonici 54 (2014), p. 87-101.

<sup>11</sup> V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, Milano 1935, p. 227.

<sup>12</sup> PIUS PP. X, Motu proprio *Arduum sane munus de Ecclesiae legibus in unum redigendis*, AAS 36 (1903-1904), p. 549-551.

<sup>13</sup> Il porporato di Ussita sostenne: «si richiedeva che sulla Cattedra di S. Pietro sedesse un Pontefice convinto della necessità del Codice e disposto a superare tutte le gravi difficoltà che la sua compilazione avrebbe necessariamente presentate. Con tutto il rispetto dovuto alla sua grande memoria io non credo che la codificazione

luce lo stretto legame fra Papa Sarto e il Codice durante un'Allocuzione del 28 giugno 1917 – dove ebbe a dire «ci rattrista solo il pensiero che il nostro venerato Predecessore non abbia potuto coronare colle sue mani l'opera da lui iniziata»<sup>14</sup> – e, prima ancora, nell'Allocuzione concistoriale del 4 dicembre 1916 laddove, annunciando ai cardinali l'imminente pubblicazione del codice, si espresse in questi termini: «il Signore voleva riservare il merito e la gioia di quest'opera al nostro venerato predecessore Pio X. Voi ben sapete, venerabili fratelli, con quanta risolutezza d'animo, fin dalla sua elevazione alla Cattedra di Pietro, egli si accinse alla grande impresa, e con quanta assiduità e costanza la proseguì durante il suo Pontificato. Che se non gli fu concesso di condurla a termine, pur tuttavia deve egli solo ritenersi l'autore di questo Codice, per il quale il suo nome resterà illustre nei secoli avvenire, come quello d'Innocenzo III, d'Onorio III, di Gregorio IX, Pontefici chiarissimi nella storia del Diritto Canonico»<sup>15</sup>.

Pur partendo da questo dato noto – il legame “Pio X-Codice di diritto canonico” – e pur esistendo abbondante bibliografia in merito, concentrerò le presenti riflessioni su un aspetto che ritengo particolarmente meritevole di attenzione: il rapporto fra Papa Sarto e il diritto canonico, inclusa necessariamente la codificazione canonica, a livello culturale; e facendo culturale faccio riferimento alla “cultura giuridica” sotto un duplice profilo. In primo luogo, la cultura canonica si apre a quella extra-canonica scegliendo il codice come “modello” organizzativo; un codice che dal punto di vista del mero “risultato finale” potrebbe essere accumulato ai grandi esperimenti codificatori europei otto-novecenteschi.

In secondo luogo, Giuseppe Sarto sceglie lo strumento Codice, tipica espressione della “modernità giuridica”, non solo per dare

---

canonica si sarebbe mai fatta da Leone XIII, benché il suo pontificato sia glorioso nella storia ecclesiastica per tanti altri titoli. Però viveva un Eminentissimo Cardinale, il Card. Sarto, Patriarca di Venezia, il quale aveva tutte le doti necessarie” (V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, p. 227-228).

<sup>14</sup> V. FACCHINETTI, *L'anima di Pio X*, p. 228.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

certezza all'applicazione del diritto e all'uso delle fonti del diritto canonico ma anche per mettere "ordine" all'interno di una legislazione ecclesiastica confusa e poco conosciuta che – come afferma Valdrini in uno studio sulla recezione della legge nel diritto canonico<sup>16</sup> – non poteva corrispondere ai bisogni delle persone e al bene comune della Chiesa. Un "ordine", quello voluto da Pio X, in grado di dare spazio alla consuetudine, alla prassi, alla tradizione; e un codice, allora, non annichilente l'esperienza giuridica precedente – precedente alla promulgazione del codice, intendo, com'è accaduto, nella maggior parte dei casi, per quelli otto-novecenteschi europei – ma in grado di valorizzarla nel migliore dei modi non sconfiggendo, così, le innegabili peculiarità dell'ordinamento canonico.

Ecco il grande merito, per non ingigantire oltremodo il seppur rilevante ruolo del porporato di Ussita, di Pio X. Un'apertura alla cultura giuridica extra-canonica nella scelta del modello organizzativo "codice" ma al tempo stesso valorizzazione della cultura giuridica canonica creando un codice in grado di mantenere viva l'esperienza giuridica precedente (tradizione, prassi, consuetudine...) e di evidenziare, conseguentemente, una differenza sostanziale con gli altri codici europei: il codice di diritto canonico come "strumento" (mai un "fine" dell'ordinamento giuridico; e, mai, "legge-madre" fra le altre leggi) in grado di convergere verso la missione ultima della Chiesa, la *salus eterna animarum*.

Missione che Pio X volle subito identificare come "anima" del suo pontificato attraverso il "motto-programma": *Instaurare omnia in Christo*. Un motto programmatico che portava con sé l'idea che il Papa dalle origini venete aveva da sempre maturato (da Vescovo di Mantova, dal 1884, e da Patriarca di Venezia, dal 1894): l'essere la ragione suprema della Chiesa e del pontificato la dilatazione e lo stabilimento del regno di Dio sulla terra<sup>17</sup>, come si legge dalle

---

<sup>16</sup> P. VALDRINI, *La recezione della legge nel diritto canonico. Pertinenza e significato*, Diritto e Religioni V-1 (2010), p. 141-159.

<sup>17</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, Padova 1951, p. 356-357.

parole della sua prima Enciclica, *E supremi apostolatus cathedra*, del 4 ottobre 1903<sup>18</sup>.

Il rinnovare ogni cosa in Cristo (*instaurare omnia in Christo*) comprende, per le caratteristiche che potremo riscontrare nella prima codificazione canonica e al tempo stesso estranee agli altri codici, anche il processo di formazione del codice di diritto canonico tanto voluto e curato da Pio X. Un *Codex*, che secondo quanto affermato da Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), così come riportato da Giampaolo Romanato, «dà a Pio X nella storia del Diritto Canonico il posto che ha Giustiniano nella storia del Diritto Romano»<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> «Appoggiati alla virtù di Dio, proclamiamo di non avere nel nostro pontificato altro programma se non questo: *Restaurare ogni cosa in Cristo, perché Cristo sia tutto ed in tutti*». Vi saranno certamente alcuni che, misurando le cose divine sulla misura delle cose umane, cercherà di scrutare i nostri propositi per torcerli a fini terreni ed a passioni di parte. A recidere ogni loro vana lusinga e speranza, diciamo a costoro recisamente che Noi altro non vogliamo essere, né, con l'aiuto divino, altro saremo dinanzi alla società umana se non i Ministri di Dio della cui autorità siamo i depositari. Gli interessi di Dio saranno gli interessi nostri, per i quali siamo decisi di approfondire tutte le nostre forze e la vita stessa. Perciò, se qualcuno ci chiedesse una parola d'ordine come espressione della nostra volontà, questa sempre daremo e non altra: *Rinnovare ogni cosa in Cristo*. Chi è che non abbia l'animo costernato ed afflitto nel vedere la maggior parte dell'umanità combattersi a vicenda così atrocemente da sembrare quasi una lotta di tutti contro tutti? Il desiderio della pace si cela certamente in petto ad ognuno e niuno è che non l'invochi con ardore. Ma volere la pace senza Dio è un assurdo, perché da dove è lontano Dio, esula la giustizia; e, tolta di mezzo la giustizia, invano si nutre speranza di pace. Non pochi sono – lo sappiamo bene – che, spinti da questa brama di pace che è tranquillità e ordine, si raggruppano in società e partiti che chiamano appunto partiti di ordine. Vane speranze e fatiche perdute! Il partito dell'ordine che possa ricondurre la pace nella perturbazione delle cose, non è che uno solo: il partito di Dio. Questo è necessario promuovere e a questo è necessario ricondurre gli uomini se veramente ci muove amore di pace. Ma questo richiamo degli uomini alla maestà ed all'impero di Dio, mai non si potrà ottenere se non per mezzo di Gesù Cristo. Dal che ne consegue che *restaurare tutte le cose in Cristo* e ricondurre il genere umano alla soggezione di Dio, altro non è che una stessa ed identica cosa» (P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, p. 357-358).

<sup>19</sup> G. ROMANATO, *Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo*, Torino 2014, p. 457. Cfr. V. E. ORLANDO, *Miei rapporti di governo con la Santa Sede*, Milano 1944, p. 14.

Dal punto di vista della stratificazione delle fonti canoniche, in certo senso, la misura era ormai colma. Si era giunti a un punto tale che non era più sufficiente fare riferimento agli immani “sforzi di sintesi” compiuti da Gregorio IX, Bonifacio VIII, Clemente V, Giovanni XXII, anche perché le norme contenute nel *Corpus iuris canonici* non prendevano in considerazione – per chiari motivi di ordine cronologico – le disposizioni successive, ad esempio quelle del Concilio di Trento. In ogni caso, tutte le edizioni del *Corpus iuris canonici* posteriori al 1500, pur evidenziando lo sforzo dei pontefici di voler rendere il più chiaro possibile l'applicazione della norma canonica, non furono in grado di eliminare gli inconvenienti derivanti dalle leggi cadute in desuetudine o non adatte al bene delle anime tenuto conto dei mutamenti socio-antropologici. Per questo motivo Pio X, secondo la ricostruzione di Fantappiè in uno studio del 2006, rendendosi conto delle incertezze e delle difficoltà applicative della legge fin dagli anni dei *munera* trevigiani, decise di procedere alla codificazione del diritto della Chiesa come un modo specifico per dare piena attuazione, dal punto di vista strettamente giuridico, al “programma” di *instaurare omnia in Christo*<sup>20</sup>.

Anzi, ancora di più, il codice doveva essere l'esempio di come anche un “prodotto” eminentemente tecnico poteva e “doveva” modellarsi sulla finalità ultima della Chiesa tanto cara a Pio X, come ho già evidenziato: la dilatazione e lo stabilimento del regno di Dio sulla terra. Era, allora, così forte la volontà del papa veneto di porre mano alla codificazione del diritto, secondo l'autorevole testimonianza dell'allora Segretario di Stato, Card. Merry del Val, che «tre giorni dopo la sua elezione al Pontificato, manifestò la sua ferma intenzione di dare mano a questo grandioso lavoro che egli, amante com'era di provvedimenti pratici ed efficaci, aveva sempre desiderato di vedere compiuto»<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Questa ipotesi interpretativa si trova in C. FANTAPPIÈ, *Pio X e il “Codex iuris canonici”*, in: A. Cattaneo (a cura di), *L'eredità giuridica di San Pio X*, Venezia 2006, p. 155-171.

<sup>21</sup> P. G. DAL-GAL, *Beato Pio X papa*, p. 432.

A questo punto ritengo importante, pur non entrando volutamente nell'iter codificatorio per i motivi sopra detti, valutare le circostanze che portarono Papa Sarto ad esprimersi con il motu proprio del 1904. Molti vescovi presenti al Concilio Ecumenico Vaticano I ritenevano indispensabile una *reformatio iuris*: alcuni si limitavano a chiedere una revisione del *Corpus iuris canonici*, altri puntavano alla redazione di un codice di tipo moderno caratterizzato da brevità, chiarezza, sistematicità, completezza. La sospensione del Concilio con la Lettera apostolica *Postquam Dei munere* del 20 ottobre 1870<sup>22</sup> e gli urgenti problemi di carattere politico che la cosiddetta "questione romana" pose alla Santa Sede<sup>23</sup>, fecero sì che il tema della codificazione fosse accantonato.

In ogni caso, come osserva Fantappiè in un volume del 2011, l'Assise ecumenica aveva imposto il tema della codificazione del diritto della Chiesa all'attenzione degli studiosi dell'epoca: alcuni sostennero entusiasticamente il progetto e, per dimostrarne la fattibilità, s'impegnarono in tentativi privati di codificazione (Colomiatti, Pezzani, De Luise)<sup>24</sup>; altri sottolinearono le difficoltà, mettendone in dubbio l'utilità e l'opportunità<sup>25</sup>. Alle posizioni divergenti della dottrina dell'epoca corrispose quella della Curia Romana: da una parte un gruppo di cardinali guidati dal card. Gènnari, come evidenzia Dalla Torre in un contributo del 2014<sup>26</sup>, che sostenevano

---

<sup>22</sup> Pio IX, *Litterae Apostolicae quibus ad aliud opportunius et commodius tempus Concilium Vaticanum suspenditur Postquam Dei munere* (20 ottobre 1870), in: J. D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, 53, Graz 1961, coll. 155-158.

<sup>23</sup> Sulla "questione romana" si veda, *ex multis*, A. PIOLA, *La questione romana nella storia e nel diritto: da Cavour al trattato del Laterano*, Padova 1931; A. C. JEMOLO, *La questione romana*, Milano 1938; G. SPADOLINI, ed., *Il cardinale Gasparri e la questione romana*, Firenze 1972.

<sup>24</sup> Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna 2011, p. 259-260.

<sup>25</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il 1983*, Bologna 2002, p. 16-17; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto e delle istituzioni della Chiesa*, p. 261-262.

<sup>26</sup> G. DALLA TORRE, *Casimiro Gènnari e la codificazione canonica*, *Ephemerides Iuris Canonici* 54 (2014), p. 71-85.



una sistemazione delle fonti del diritto sul modello delle codificazioni europee; dall'altra i cardinali guidati dal card. Rampolla del Tindaro che propendevano per un "ammodernamento" del *Corpus iuris canonici*<sup>27</sup>. Nel pieno di questa "querelle" dottrinale e curiale, Pio X – sempre nel fermo proposito di rinnovare ogni cosa in Cristo – si espresse il 19 marzo 1904 con il motu proprio già segnalato.

## 2. Papa Sarto e il diritto canonico

Come già annunciato, non volendo insistere sull'iter codificatorio – che se è vero spiega bene il legame fra Pio X e il *Codex* è in ogni caso dato noto –, mi soffermerò su un altro punto che ritengo addirittura più importante per comprendere il legame non solo fra Giuseppe Sarto e il codice di diritto canonico ma, in senso più ampio, fra questo Papa e il diritto canonico: il diritto canonico come contributo cospicuo alla creazione di una mentalità giuridica, una mentalità che Pio X ha saputo cogliere appieno nella "costruzione" del codice.

La mia riflessione deriva dalla constatazione che il diritto canonico, come osserva Paolo Grossi in uno scritto sul rapporto fra diritto canonico e cultura giuridica, «non è solo un ammasso di regole e di canoni; è, innanzi tutto, una certa mentalità giuridica che, in quanto tipicissima e peculiarissima, in quanto provvedutamente costruita da scienza e prassi, in quanto capillarmente assorbita nella lunga durata, genera incisivi influssi proprio a livello di mentalità ben oltre i confini della comunità ecclesiale»<sup>28</sup>.

Mettiamo in luce, allora, le caratteristiche principali della "mentalità canonistica", una mentalità ben conosciuta da Pio X e che lui stesso ha saputo valorizzare nella convinta e personalissima scelta per il Codice. Senza dimenticare, però, che il diritto canonico è l'ordine giuridico di una *societas* sacra il cui fine, la *salus aeterna animarum*, per volontà del divino Fondatore è meta-storico. E come si pone il diritto canonico, allora, rispetto al fine supremo della salvezza

<sup>27</sup> Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, p. 675.

<sup>28</sup> P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in: P. Grossi, *Scritti canonistici*, p. 233.

delle anime? La risposta data da Lutero, per esempio, è chiara nella sua determinazione centrale: la scelta della Chiesa per il diritto è una scelta determinata dal desiderio di potere; è per la stessa Chiesa una *captivitas babylonica*<sup>29</sup>.

Al contrario, ritengo fermamente che la scelta della Chiesa per il diritto sia una scelta non dettata da brame di potere ma dalla concretezza e dalla volontà di far comprendere tale strumento ai *Christifideles*; scelta che proprio Giuseppe Sarto matura fortemente anche in ragione del *munus* di notaio e cancelliere della Curia di Treviso dove si trova necessariamente a contatto con la dimensione squisitamente “pratica” del diritto<sup>30</sup>. Ecco, allora, che la volontà di Pio X di indirizzarsi verso il codice come strumento ordinativo dell’immenso numero delle *fontes iuris canonici* rientra, a mio avviso, nel più ampio “progetto” della Chiesa secondo il quale, come rilevato da Paolo Grossi, «la scelta per il diritto è semplicemente la valorizzazione del ‘temporale’ quale terreno in cui la salvezza si gioca. Il ‘temporale’ è il mondo del peccato e delle umane caducità, ma è lì che la vicenda dei singoli fedeli si matura e si compie; si matura e si compie non all’interno di un microcosmo isolato, bensì di un intrecciarsi di rapporti sociali del singolo con gli altri, del singolo con la stessa *societas sacra*»<sup>31</sup>.

È proprio da questo motivo antropologico-pastorale, ben compreso e assorbito da Papa Sarto nel suo *instaurare omnia in Christo*, che si origina un’attenzione sì per il diritto, che poi porterà alla scelta per il codice, ma un diritto – quello canonico – che se inizialmente sappiamo essersi “forgiato” sul modello del diritto romano, ben presto se ne distaccò per crearne uno con caratteristiche peculiari legate alla dimensione sacrale della Chiesa e al sottostante scopo pastorale<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Ivi, p. 233-234.

<sup>30</sup> Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, p. 666.

<sup>31</sup> P. GROSSI, *Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, p. 129-130.

<sup>32</sup> P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, p. 234.

Nel momento in cui la Chiesa “costruisce” capillarmente il “suo” diritto non può considerarlo affatto il fine della *societas* sacra, poiché sa bene che il suo fine è un altro. E, infatti, il fine ultimo dell’ordinamento giuridico canonico, osserva Grossi, «è al di là della storia, è consegnato nelle altitudini metafisiche, è nell’eternità, è e resta indefettibilmente la salvezza dell’*homo viator*, del peccatore, che all’esito della sua vicenda terrena, si appresta a incontrare il Giudice supremo. La Chiesa è una ben strana società, che ha per suo confine il cielo. È per la conquista di questo cielo che il diritto, se vuole dimostrarsi efficace, deve essere fino in fondo uno strumento e mai assurgere al rango di fine»<sup>33</sup>. Questo è il carattere tipicissimo del diritto canonico, la sua cifra unica; una cifra ben conosciuta da Pio X della quale terrà conto per la creazione del codice; un codice, allora, tipicissimo e singolarissimo se comparato con i coevi modelli laici.

Pio X, infatti, pur scegliendo lo “strumento” codice per ordinare le fonti del diritto, sa che esso, come definito dalla maggior parte della coeva dottrina europea e come peraltro emergeva dai “risultati codiciali” europei dell’epoca (per esempio il *Code Napoléon* del 1804), è la legge fra le leggi, la legge-madre. Rappresenta, quindi, il “fine” tanto dell’ordinamento quanto dell’ordine giuridico. Tutto questo non è concepibile, invece, per la Chiesa, rispetto alla quale il codice è solo uno “strumento” se comparato con il suo fine ultimo: la salvezza eterna delle anime<sup>34</sup>.

Un esempio del carattere strumentale del *Codex iuris canonici* è il paragrafo 2 del can. 2214 che, riproducendo un principio espresso dai Padri conciliari riunitisi a Trento, si allontana da quel legalismo e formalismo tipico delle codificazioni statuali per dare spazio, viceversa, ad una concezione “pastorale” del diritto canonico che lo vede improntato al raggiungimento della *salus aeterna animarum* (l’utilizzo di verbi come *hortando et monendo*, la determinazione di espressioni come *humanam fragilitatem, bonitatem et patientiam*, la scelta

---

<sup>33</sup> Ivi, p. 234-235.

<sup>34</sup> Ivi, p. 235-236. Cfr. P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, p. 250.

di vocaboli quali *benevolentia* piuttosto che *austeritas*, *exhortatio* rispetto a *comminatio*, *caritas* al posto di *potestas*)<sup>35</sup>.

Ancora, il Codice del 1917, grazie alla sensibilità del suo ispiratore dai natali veneti, è un codice peculiare, a differenza di altri modelli civili coevi, perché porta in sé forti “aperture” nei confronti del passato, di tutto ciò che rappresenta il periodo precedente alla promulgazione del codice. Ed è anche per questo che è impossibile non affermare che il Codice rappresenta un valido esempio, “unico” nel suo genere, di cultura giuridica. In che modo? Riconoscendo nel can. 6, ad esempio, l’importanza della tradizione giuridica precedente, il cosiddetto *ius vetus*<sup>36</sup>, dimostrando il legislatore canonico una maggiore sensibilità

---

<sup>35</sup> CODEX IURIS CANONICI, 1917, c. 2214, § 2: «*Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid. Sess. XIII, de ref., cap. 1: Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominantur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborantque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitum eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanum fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est*».

<sup>36</sup> CODEX IURIS CANONICI, 1917, c. 6: «*Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur; 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos autore interpretationibus, sunt aestimandi; 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi; 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum; 5° Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla fit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae habeantur; 6° Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc vigerunt, nec explicitae nec implicite in codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiat, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis*».

rispetto a quello statutale che nella maggior parte dei casi ha rinnegato il patrimonio giuridico pre-codificiale<sup>37</sup>.

In caso di *lacuna legis*, in più, il can. 20 prevedeva la possibilità di utilizzare non solo le forme d'interpretazione estensiva e analogica, ma anche i principi generali del diritto, lo stile e la prassi della Curia romana e l'opinione comune dei maestri<sup>38</sup>. Naturalmente, se volessimo misurare questo canone, e anche altre parti del codice, con il criterio della "pura logica" avremmo, puntualizza Grossi, «una indubbia incoerenza, all'interno di un testo raccoglitore di norme generali, in quella precisazione appunto del can. 20 che esige la verifica dei principi generali alla luce dell'equità canonica; verifica, però, salvante, perché sempre l'equità canonica si porrà come richiamo (...) all'esperienza particolare di vita vissuta gremita di fatti e bisogni particolari; e l'incoerenza logica e sistematica viene ad inquadrarsi perfettamente nel progetto di un sacro ordinamento, che non deve mai dimenticarsi della sua sacralità»<sup>39</sup>.

Il Codice, quindi, pensato, voluto e seguito nel suo "compiersi" da Pio X per *instaurare omnia in Christo* anche nel campo del diritto è, a mio avviso, dal punto di vista della "intenzionalità genetica" e della struttura materiale – anche sulla scorta degli esempi forniti dai canoni 6, 20 e 2214 – un codice diverso dal Codice napoleonico del 1804, dal codice civile austriaco del 1811 e da quello dell'Impero tedesco del 1900<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, p. 251; P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, p. 236.

<sup>38</sup> CODEX IURIS CANONICI, 1917, c. 20: «*Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum*». Cfr. il can. 19 del *Codex iuris canonici* del 1983.

<sup>39</sup> P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, p. 251-252. Cfr. P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, p. 236.

<sup>40</sup> Con riferimento alle codificazioni europee si veda, per l'ABGB e il *Code civil des français*, A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero*

### 3. Il valore culturale del codice piano-benedettino

Dove sta, allora, la differenza fra il codice di diritto canonico e le codificazioni europee otto-novecentesche e, conseguentemente, il “valore culturale” del codice di diritto canonico inteso come cultura giuridica della quale, a mio avviso, è portatore? Ogni codificazione europea solo summenzionata – chi più chi meno – rompe il legame con l’esperienza giuridica precedente; l’unico strumento da utilizzare, dopo la sua promulgazione, è il codice, la “legge madre” di tutte le leggi. Tutto è scritto nel codice e ciò che è stato voluto dal legislatore si trova in quel testo da lui promulgato.

Anche Pio X sceglie il “contenitore-codice” per riordinare il diritto della Chiesa – nessuno potrebbe affermare il contrario – ma modellandolo, utilizzo di proposito un verbo non propriamente tecnico ma senz’altro efficace, sui contenuti tipicissimi dell’ordinamento giuridico canonico giungendo a un risultato “originale” (riprendo il felice titolo dato dagli organizzatori del convegno), e aggiungo peculiarissimo, nell’età delle codificazioni: il *Codex iuris canonici*. Espressione di una cultura giuridica canonistica della quale ciascun giurista, in particolar modo lo storico del diritto, non può certamente fare a meno<sup>41</sup>.

#### The pio-Benedictine codification between “structural peculiarities” and “legal culture”

The present article is a conference held during a Congress on the *Codex iuris canonici* of 1917 organized by the Department of Legal Sciences of the University of Verona (Italy). The purpose of the article is to highlight the structural features of the first code of canon law and the peculiar legal culture of which it is the bearer.

---

*giuridico*, vol. 2, Milano 2005, p. 253-275 e 525-611, nonché l’esaustiva analisi, sulle grandi codificazioni europee otto-novecentesche, di P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, 7 ed., Bari 2011, p. 135-178.

<sup>41</sup> M. NACCI, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Roma 2017.

PAROLE CHIAVE: *Codex iuris canonici* 1917; Giuseppe Sarto; iter codificatorio; peculiarità strutturali; cultura giuridica

KEYWORDS: *Codex iuris canonici* 1917; Giuseppe Sarto; coding process; structural peculiarities; legal culture

**NOTA O AUTORE:**

**PROF. MATTEO NACCI** – is full professor of History of Law and Institutions in the *Institutum Utriusque Iuris* of the Pontifical Lateran University and director of the Legal History Department.